Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2024/0224(COD)

20.1.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1026/2012 per quanto riguarda talune misure finalizzate alla conservazione degli stock ittici in relazione ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile
(COM(2024)0407 – C10-0098/2024 – 2024/0224(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Thomas Bajada

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....17

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI19

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1026/2012 per quanto riguarda talune misure finalizzate alla conservazione degli stock ittici in relazione ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile
(COM(2024)0407 – C10-0098/2024 – 2024/0224(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0407),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0098/2024),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del xx dicembre 2023[1],

– visti gli articoli 60 e 41 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C xxx del 3.12.2024, ELI: xx.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ("UNCLOS")[1] e ***dell'***accordo per l'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995[2] ("UNFSA"), la gestione di taluni stock ittici transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi le cui flotte sfruttano tali stock.	(1) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ("UNCLOS")[1] e ***con l'***accordo per l'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995[2] ("UNFSA"), la gestione di taluni stock ittici transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi le cui flotte sfruttano tali stock. ***Tale cooperazione può essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca ("ORGP") o, nel caso in cui le ORGP non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca in questione.***
[1] Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3), ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1998/392/oj.	[1] Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3), ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1998/392/oj.
[2] Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17).	[2] Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il regolamento (UE) n. 1026/2012[3] del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un quadro per consentire l'individuazione dei paesi terzi che non cooperano e autorizzano la pesca non sostenibile di uno stock di interesse comune per l'Unione e l'adozione di misure nei confronti degli stessi.	*(Non concerne la versione italiana)*

[3]Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1026/oj.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) A norma del regolamento (UE) n. 1026/2012, un paese può essere identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile se, tra l'altro, non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'UNFSA o di qualsiasi altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale ***e*** se non adotta le ***necessarie*** misure di gestione della pesca.	(3) A norma del regolamento (UE) n. 1026/2012, un paese può essere identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile se, tra l'altro, non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'UNFSA o di qualsiasi altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale ***o*** se non adotta ***e non rispetta*** le ***pertinenti*** misure di gestione della pesca.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) È opportuno introdurre una definizione di "mancata cooperazione" per definire meglio, ai fini del regolamento (UE) n. 1026/2012, la portata e il significato dell'obbligo di cooperare a norma dell'UNCLOS e dell'UNFSA.	(4) È opportuno introdurre una definizione di "mancata cooperazione" ***e di "migliori pareri scientifici disponibili"*** per definire meglio, ai fini del regolamento (UE) n. 1026/2012, la portata e il significato dell'obbligo di cooperare a norma dell'UNCLOS e dell'UNFSA.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È inoltre necessario chiarire che si può considerare che un paese autorizzi una pesca non sostenibile, quando non attua le necessarie misure di gestione della pesca***,*** ***tra le quali rientrano misure*** di controllo.	(5) È inoltre necessario chiarire che si può considerare che un paese autorizzi una pesca non sostenibile, quando non attua le necessarie misure di gestione della pesca ***o*** di controllo***, compreso nel quadro delle ORGP***.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È inoltre opportuno rafforzare le procedure che precedono e seguono l'adozione di misure nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile.	(6) È inoltre opportuno rafforzare le procedure che precedono e seguono l'adozione di misure nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile***, compreso nel quadro delle ORGP***.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) «specie associata», ogni specie ittica appartenente al medesimo ecosistema dello stock di interesse comune e che si alimenta di detto stock, gli serve da alimento, compete con esso per il cibo e lo spazio vitale o si trova nella stessa zona di pesca e che è sfruttata o ***catturata accidentalmente*** nell'ambito della stessa o delle stesse attività di pesca;	"b) «specie associata», ogni specie ittica appartenente al medesimo ecosistema dello stock di interesse comune e che si alimenta di detto stock, gli serve da alimento, compete con esso per il cibo e lo spazio vitale o si trova nella stessa zona di pesca e che è sfruttata o ***oggetto di cattura accessoria o accidentale*** nell'ambito della stessa o delle stesse attività di pesca;

Or. en

(32012R1026)

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 2 ***è aggiunta la lettera i) seguente***:	(1) all'articolo 2 ***sono aggiunti i punti seguenti***:

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – punto 1 – lettera i – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) "mancata cooperazione": il fatto di non agire in buona fede e di non	(i) "mancata cooperazione": il fatto***, per un paese terzo,*** di non agire in buona

intraprendere consultazioni significative**,** ***prodigandosi in notevoli sforzi*** al fine di raggiungere un accordo sull'adozione delle necessarie misure di gestione della pesca; tra gli esempi di mancata cooperazione si possono citare, tra gli altri:	fede e di non intraprendere consultazioni significative ***con tutti gli Stati costieri e/o le parti interessate pertinenti, compreso nel quadro delle ORGP,*** al fine di raggiungere un accordo sull'adozione delle necessarie misure di gestione della pesca; tra gli esempi di mancata cooperazione si possono citare, tra gli altri:

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – punto 1 – lettera i – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) i ritardi ingiustificati;	(4) i ritardi ingiustificati ***nella risposta alle richieste***;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – punto 1 – lettera i – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) le richieste irragionevoli di informazioni;	(5) le richieste irragionevoli di informazioni ***o di misure da intraprendere, compresi termini irragionevoli per rispondere o agire***;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – punto 1 – lettera i – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) l'adozione di misure o contingenti unilaterali non in linea con le misure o i contingenti concordati a livello bilaterale o multilaterale.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – punto 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) "migliori pareri scientifici disponibili", pareri scientifici accessibili al pubblico, basati sui dati e metodi scientifici più aggiornati e formulati o riesaminati da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 3 – punto 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 3, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"i) non ha adottato né attuato le necessarie misure di gestione della pesca, comprese misure di controllo per garantire l'efficace conservazione e gestione degli stock di interesse comune; o"	

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Articolo 3	"Articolo 3
Paesi che autorizzano una pesca non sostenibile	Paesi che autorizzano una pesca non sostenibile
Un paese può essere considerato un paese che autorizza una pesca non sostenibile se:	Un paese può essere considerato un paese che autorizza una pesca non sostenibile se:
a) non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'UNFSA, o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale; ***e***	a) non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'UNFSA, o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale; ***o***
b) ***o:***	b) non ha adottato ***o attuato*** le necessarie misure di gestione della pesca ***o quelle concordate a livello bilaterale o multilaterale, comprese misure di controllo per garantire l'efficace conservazione e gestione degli stock di interesse comune***; o
i) non ha adottato le necessarie misure di gestione della pesca; o	
ii) adotta misure di gestione della pesca senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doveri degli altri paesi e dell'Unione e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con quelle adottate da altri paesi e dall'Unione, danno luogo ad attività di pesca che potrebbero causare uno stato insostenibile dello stock. Tale condizione si considera soddisfatta anche quando le misure di gestione della pesca adottate da tale paese non hanno portato a uno stato insostenibile dello stock unicamente grazie alle misure	***c)*** adotta misure di gestione della pesca senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doveri degli altri paesi e dell'Unione e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con quelle adottate da altri paesi e dall'Unione, danno luogo ad attività di pesca che potrebbero causare uno stato insostenibile dello stock. Tale condizione si considera soddisfatta anche quando le misure di gestione della pesca adottate da tale paese non hanno portato a uno stato insostenibile dello stock unicamente grazie alle misure

adottate da altri.	adottate da altri***; o***
	d) infrange sistematicamente gli accordi bilaterali o multilaterali non adottando misure efficaci o tempestive nei confronti dei propri cittadini o delle navi battenti la sua bandiera che si ritiene abbiano svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o agito in violazione delle misure di gestione della pesca stabilite da detti accordi."

Or. en

(32012R1026)

Motivazione

Il relatore ha ristrutturato l'articolo 3 in modo da stabilire criteri equivalenti per garantire che ognuna delle azioni elencate sia interpretata come una valida giustificazione al fine di determinare che un paese autorizza pratiche di pesca non sostenibili. È stato inoltre aggiunto un nuovo criterio per contrastare specificamente l'inazione nei confronti delle navi coinvolte in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"2 bis. Se lo stock di interesse comune rientra nell'ambito di competenza di un'ORGP, prima di adottare le misure di cui all'articolo 4 la Commissione comunica all'organismo pertinente che un paese terzo autorizza situazioni di non conformità, al fine di porre tempestivamente rimedio a tali inosservanze. In caso di inosservanza sistematica e di mancata rettifica, la Commissione interviene sulla base delle misure di cui all'articolo 4."

Or. en

(32012R1026)

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di adottare le misure di cui all'articolo 4, la Commissione offre al paese interessato ***una*** possibilità ***ragionevole*** di rispondere per iscritto alla notifica e di fornire le informazioni pertinenti.	3. Prima di adottare le misure di cui all'articolo 4, la Commissione offre al paese interessato ***la*** possibilità di rispondere per iscritto alla notifica e di fornire le informazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono ***inseriti*** i paragrafi ***4, 5 e 6*** seguenti:	c) sono ***aggiunti*** i paragrafi seguenti:

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione accorda al paese interessato ***tempo e mezzi adeguati*** per rispondere alla notifica***, nonché un termine ragionevole*** per porre rimedio alla situazione.	4. La Commissione accorda al paese interessato ***un termine massimo di 90 giorni*** per rispondere alla notifica e ***un ulteriore termine massimo di 90 giorni, a decorrere dalla data della risposta,*** per porre rimedio alla situazione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. A seguito dell'adozione delle misure a norma dell'articolo 4, la Commissione continua a dialogare ***con il paese interessato*** affinché ***quest'ultimo*** cessi di autorizzare una pesca non sostenibile.	5. A seguito dell'adozione delle misure a norma dell'articolo 4, la Commissione continua a dialogare ***a livello bilaterale o multilaterale o con l'organismo di controllo della conformità pertinente*** affinché ***il paese interessato*** cessi di autorizzare una pesca non sostenibile.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Le misure di cui all'articolo 4 cessano di applicarsi quando il paese che autorizza una pesca non sostenibile adotta misure correttive adeguate necessarie per la conservazione e la gestione dello stock di interesse comune e tali misure correttive:	"1. Le misure di cui all'articolo 4 cessano di applicarsi quando il paese che autorizza una pesca non sostenibile adotta misure correttive adeguate necessarie per la conservazione e la gestione dello stock di interesse comune e tali misure correttive:
a) sono state adottate in maniera autonoma o sono state concordate nel quadro di consultazioni con l'Unione e, se del caso, con altri paesi interessati; e	a) sono state adottate in maniera autonoma o sono state concordate nel quadro di consultazioni con l'Unione e, se del caso, con altri paesi interessati ***o nel quadro delle ORGP***; e
b) non compromettono gli effetti delle misure adottate dall'Unione in maniera	b) non compromettono gli effetti delle misure adottate dall'Unione in maniera

autonoma ***o*** in cooperazione con altri paesi ai fini della conservazione degli stock ittici interessati.	autonoma, in cooperazione con altri paesi ***o nel quadro delle ORGP*** ai fini della conservazione degli stock ittici interessati."

Or. en

(32012R1026)

MOTIVAZIONE

Il regolamento in questione rappresenta uno strumento essenziale nel quadro di governance internazionale della pesca dell'UE ed è concepito per rafforzarne i meccanismi che garantiscono una gestione sostenibile degli stock ittici. Detto regolamento è fondamentale per promuovere la cooperazione internazionale in materia di sostenibilità, affrontare la questione della non conformità e salvaguardare gli interessi a lungo termine dei pescatori dell'UE.

L'obiettivo del relatore, tra l'altro, è quello di rafforzare il **potenziale** di tale strumento. Il relatore intende far sì che l'UE disponga di un quadro solido e completo per affrontare le sfide attuali e future poste da **tutti** i partner bilaterali e multilaterali, sfruttando nel contempo il ruolo degli organismi di controllo della conformità nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). La presente relazione mira pertanto a rafforzare la strategia di governance internazionale della pesca dell'UE e a garantirne gli obiettivi a lungo termine per una gestione sostenibile ed equa della pesca.

Il relatore plaude alle modifiche proposte dalla Commissione all'articolo 3 sull'identificazione dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile, nonché all'articolo 6 che stabilisce le azioni da intraprendere preliminarmente e successivamente all'adozione di misure, e ha deciso di introdurre disposizioni più chiare e complete per rafforzare l'**assunzione di responsabilità**.

Il relatore sottolinea, tra l'altro, l'importanza di contrastare le **richieste irragionevoli** provenienti da paesi terzi, che potrebbero compromettere gli interessi strategici dell'UE e dei suoi pescatori. Disposizioni volte a prevenire richieste e scadenze ingiustificate garantiscono l'equità dei negoziati e tutelano gli interessi dei pescatori dell'UE. Gli emendamenti del relatore affrontano inoltre la questione della non conformità da parte dei nostri partner, sostenendo in tal modo gli sforzi internazionali di sostenibilità volti a proteggere i nostri oceani e tutelando nel contempo gli interessi dei pescatori dell'UE. Collettivamente, tali modifiche stabiliscono un quadro negoziale più completo e strategico con i nostri partner.

Il relatore considera essenziale rafforzare il ruolo degli organismi di controllo della conformità nell'ambito delle **ORGP** e ritiene che la Commissione non utilizzi appieno tale strumento di governance internazionale della pesca. Prima di intraprendere ulteriori azioni, l'UE può sfruttare meglio la cooperazione internazionale in materia di gestione sostenibile della pesca facendo sì che, nell'ambito di tali organismi multilaterali, i paesi terzi che autorizzano una pesca non sostenibile siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Le modifiche proposte mirano a integrare più efficacemente le ORGP come strumento di conformità nella strategia di governance internazionale della pesca dell'UE, sfruttandone appieno il potenziale nella lotta contro le pratiche di pesca non sostenibili. Il relatore sottolinea l'importanza di tali modifiche normative nel promuovere azioni concrete da parte della Commissione al fine di aumentare l'efficacia delle ORGP, migliorare la sostenibilità ambientale e garantire la giustizia sociale per i pescatori dell'UE.

L'introduzione di una **chiara definizione di "migliori pareri scientifici disponibili"** colma una lacuna di importanza critica nella legislazione vigente. Tale emendamento garantisce maggiore coerenza e chiarezza in tutte le disposizioni, evitando nel contempo ambiguità nel processo decisionale. Basando le decisioni di gestione della pesca su solidi principi scientifici,

l'UE rafforza il rigore giuridico e scientifico delle azioni di conservazione. Ciò, a sua volta, migliora l'efficacia a lungo termine degli sforzi dell'UE in materia di sostenibilità.

In conclusione, il relatore ritiene che le modifiche proposte possano rendere il regolamento in questione uno strumento per l'UE più forte, più completo e adeguato alle esigenze future. Detto regolamento farà progredire i nostri sforzi verso un approccio proattivo, resiliente ed equo alla gestione della pesca, consolidando la posizione dell'UE quale leader mondiale in termini di governance internazionale della pesca sostenibile.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.